



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI SICILIA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ZINGALE | PINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ARANGIO | ANTONINO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | INNOCENTE | ALFIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. _____
depositato il 17/02/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. _____ sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AGRIGENTO
contro:

II

difeso da:
FERRARI CARLO
VIA DE AMICIS 74 95100 CATANIA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° F _____ IVA-ALTRO
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° _____ RAP 2006

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2

UDIENZA DEL

10/02/2020 ore 09:30

N°

1767/S/2020

PRONUNCIATA IL:


10/02/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/04/2020

Il Segretario





All'udienza pubblica di trattazione del 10.2.2020, il Collegio, letti gli atti e sentito il relatore nonché ascoltate le conclusioni delle parti, ha posto la controversia in decisione.

IN FATTO

Con atto di appello depositato il _____ 5, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha appellato il 18.3.2015 la sentenza n. _____ emessa il _____ 4 dalla Sez. V^ della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, depositata il _____ che ha accolto il ricorso, spese compensate pronosto da _____ vito, rappresentato e difeso dall'avv. _____, avverso l'avviso di accertamento _____ per Iva ed Irap, anno 2006, chiedendo, previa declaratoria di inutilizzabilità processuale dei contratti di associazione in partecipazione e di eventuali giustificazioni e documenti a fronte delle movimentazioni bancarie poiché non esibiti nelle more della verifica senza giustificato motivo, di dichiarare, in riforma della sentenza, la illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e, per l'effetto, la legittimità dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria di spese.

Il 14.1.2016 si è costituito in giudizio, oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 54 e 23 del D.Lvo 546/92, l'appellato _____ vito, rappresentato e difeso dal dr Ferrari Carlo, con studio in Catania, chiedendo di dichiarare, pregiudizialmente, la inammissibilità dell'appello per mancata allegazione della ricevuta postale di spedizione in raccomandazione appello, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per abuso del diritto posto che rappresenta un nuovo tema di indagine non prospettato nel precedente grado di giudizio, in via principale, il rigetto del proposto appello confermando l'annullamento dell'impugnato avviso, ed, in subordine, annullare parzialmente l'impugnato avviso limitatamente alle sanzioni irrogate sulla base del motivo di ricorso riproposto in devoluzione, con vittoria di spese.-

Con l'appellata sentenza, il giudice di prime cure ha ritenuto che la presunzione legale relativa all'art.32, comma 1, del D.P.R. 600/73 si applica solo nei confronti di chi esercita effettivamente l'attività, arte o professione, e non nei confronti di soggetti privati, che gli elementi raccolti dalla GG.FF. (verbale di constatazione del 18.7.2007) non sono sufficienti per affermare che l'_____

o abbia svolto attività di imprenditore edile a mezzo di interposizione fittizia di alcune società (I _____ srl, R _____ s.r.l., _____ s.r.l., _____ s.r.l. e _____ s.r.l.), che la loro esibizione nelle more della verifica non è stata richiesta dai verificatori e che, infine, non è stato mai provato che _____ avesse svolto attività individuale di imprenditore edile,

posto che tale qualifica non può essere dedotta dalla disponibilità di conti correnti intestati allo stesso.

In atto di appello di appena 25 pagine, l'ufficio, nel ripercorrere quanto dedotto nel giudizio di primo grado, ha eccepito la erroneità, la antigiridicità e la "immutazione" della appellata sentenza ai sensi degli artt. 32, comma 1, n.2, del D.P.R. 600/73 ed art. 51, comma 2, n.2, del D.P.R. 633/73 per l'errata disapplicazione della presunzione legale relativa alle movimentazioni bancarie non giustificate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, n.4, del D. Lvo 546/92 per omessa spiegazione dei motivi di insufficienza probatoria del sistema indiziario rilevato dalla GG.FF. e fatto proprio dall'ufficio in ordine all'attività di imprenditore di Lo Scudato, nonché per errata ricostruzione del fatto ed errata valutazione dei contratti di associazione in partecipazione.

Parte appellata, di contro nelle proprie controdeduzioni di appena 58 pagine, ha dedotto, in ordine ai motivi di appello, che lo ufficio intende utilizzare i poteri di cui all'art.32 del D.P.R. 600 del 1973 in modo strumentale le presunzioni per un fine differente rispetto a quello previsto dal legislatore e cioè quello di attribuire la natura di imprenditore edile al soggetto accertato, tant'è che non ha rettificato la imposta irpef dichiarata e versata, che, posto non provata la attività di imprenditore edile dello appellato, quest'ultima non può essere desunta dalla disponibilità dei conti correnti, e che parte appellata ha esibito la documentazione richiestagli in sede di verifica e che la produzione in giudizio dei contratti di associazione in partecipazione, pertanto, è da ritenere legittima stante che nessun rifiuto alla loro esibizione può essere ritenuta, neanche per equivalente, in quanto mai richiesti in sede di verifica né dalla GG.FF. né dallo ufficio accertatore.

IN DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di inammissibilità del proposto appello, per come dedotta da parte appellata (mancata allegazione della ricevuta postale di spedizione in raccomandazione appello), atteso che, dalla documentazione versata in atti, risulta provato la data di spedizione dell'appello, 18.3.29015, proposto a mezzo raccomandata indirizzata a

e da questo ricevuta e sottoscritta per ricezione il 9-4-2015, e successivamente depositato in segreteria di questa Commissione il 15.4.2015 e, dunque, entro i trenta giorni dalla notifica del 18.3.2015.-

Ciò posto, il Collegio, nel ritenere legittima, fondata e, dunque, pienamente condivisibile l'appellata sentenza, osserva che non ricorre il vizio di omessa pronuncia o di errore logico giuridico allorchè la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella



prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica e sufficientemente idonea della decisione adottata, come nella specie, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (cfr.: da ultimo Cass.: Sez. 2, ord. n. 2153 del 13.8.2018 e Sez. 5. Ord. n. 2153 del 30.1.2020).-

Nel premettere che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in conseguenza della natura dolosa dell'ipotesi del "rifiuto dell'esibizione" e di quella di "sottrazione della documentazione", ai fini della sua perfezione e dell'applicabilità della sanzione è richiesta, oltre che la coscienza e la volontà del rifiuto, la intenzione del contribuente di impedire che l'accertatore proceda, in sede e nel corso dell'accesso, all'ispezione del documento, nel caso concreto, non è emerso che i verificatori, prima, e lo ufficio, dopo, avessero formulato un invito specifico, e, pertanto, è ammessa la produzione nel processo tributario dei documenti non richiesti espressamente in sede di verifica (cfr.: Cass. Sez.5, sent. n. 7011 del 21.3.2018).-

E' opportuno rilevare, inoltre, che nel processo tributario, in appello è generalmente ammessa ex art. 58, comma 2, anche la produzione di nuovi documenti anche ove preesistenti al giudizio di primo grado e che tale produzione in appello di qualsiasi documento può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. Sez. 5, Ord. n. 8927 dell'11.4.2018 ed Ord. n. 29568 del 16.11. 2018).-

Nel premettere che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea in quanto a sua volta adeguata a fondare l'accertamento del fatto ignoto, e che gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.P.R. 600/73 ad avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare la efficacia presuntiva dei fatti addotti dall'ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli



elementi sui quali le sue eccezioni si fondano, e che l'ufficio, quale soggetto terzo, anche in mancanza di un riscontro documentale, ricorrendo presunzioni gravi, precise e concordanti, in forza, però, della ritenuta simulazione dei contratti stipulati dal contribuente che è onerato della prova contraria (cfr.: Cass. Sez. 5, ord. n. 25521 del 12.10.2018, il Collegio, tuttavia, osserva che, nel caso de quo, nessuna simulazione dei prodotti contratti di partecipazione in associazione è stata eccepita, dedotta, dimostrata e provata.

Sulla presunta qualità di imprenditore di parte appellata rilevata dall'ufficio per la disponibilità di diversi conti correnti, il Collegio, in ultimo, ritiene ed osserva che la presunzione "iuris tantum" stabilita nell'art. 32, 1° e 2° comma, del D.P.R. 600/73, ai fini dello accertamento delle imposte sui redditi, secondo la quale i movimenti bancari effettuati su conti correnti bancari intestati al contribuente sono a lui imputabili, opera esclusivamente ai fini della determinazione del "quantum debeatur", e non anche ai fini dell'individuazione delle condizioni che legittimano lo accertamento, il quale deve trovare la sua giustificazione in altre norme (per i redditi d'impresa, l'art. 38 del medesimo D.P.R.).


Ne consegue che non può essere attribuita la qualità di imprenditore sulla esclusiva base della disponibilità di conti correnti bancari senza dimostrare anche la legittimità dell'accertamento a suo carico (cfr.:Cass. Sez. 5, sent. n. 23852 dell'11.11.2009).- Nel confermare in toto la appellata sentenza, il Collegio respinge l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, e poiché le spese seguono la soccombenza, la condanna al pagamento delle spese che liquida in €. 2.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.-

PER QUESTI MOTIVI

Respinge l'appello della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, e la condanna al pagamento delle spese per come liquidate in parte motiva.-

Così deciso in Palermo il 10.2.2020.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

